

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6510 del 13/11/2025
Oggetto	Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-nonies - CO.P.R.A. S.c.a. - Sede legale ed installazione in in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 3).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6776 del 13/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-nonies - CO.P.R.A. S.c.a. - Sede legale ed installazione in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (REV. 3).

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 è stata rilasciata a seguito di riesame, comprensivo di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Marco Dellabartola in qualità di legale rappresentante della CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII al medesimo Decreto;

Dato atto che l'AIA di cui sopra è stata modificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3443 del 18/06/2024, che ha approvato la REV.1 dell'allegato di AIA;

Dato atto che l'AIA di cui sopra è stata modificata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-2530 del 30/04/2025, che ha approvato la REV.2 dell'allegato di AIA;

Dato atto che la COPRA soc. coop. agr. in data 12/05/2025 ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo dell'Agenzia con n. PG/2025/87967 del 13/05/2025), relativa ai seguenti punti:

- 1) introduzione del sistema di deodorizzazione delle emissioni captate dalle sezioni depurative per il trattamento degli effluenti aeriformi, provenienti da diverse sezioni del depuratore di acque reflue industriali prodotte nello stabilimento;**
- 2) modifica complessiva dell'area impiantistica con posizionamento del nuovo impianto di deodorizzazione;
- 3) ampliamento area disidratazione fanghi con trasformazione di una porzione del fabbricato ad uso magazzino, nella zona precedentemente interessata dal posizionamento dei compressori;
- 4) inserimento di dissabbiatore statico realizzati in 2 nuovi manufatti post grigliatura;
- 5) inserimento di un nuovo locale compressori che contenga tutte le macchine (sia della vecchia porzione di impianto che della nuova) aperto e non aspirato;

- 6) spostamento del flottatore (sempre chiuso e sottoposto ad aspirazione) in una nuova zona;
- 7) introduzione di una pressa a dischi in luogo della prevista centrifuga per disidratazione fanghi;
- 8) **Introduzione nuovo impianto di deodorizzazione;**
- 9) Inserimento cabina di trasformazione e locale tecnico quadri;

Specificato che il progetto relativo ai punti 1 e 8 sopra riportati è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, acquisita al PG/2025/78895 del 28/04/2025, che ha escluso la necessità di screening in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

Dato atto che dall'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione presentata dal Gestore è emerso quanto segue:

- la modifica di AIA si configura come modifica non sostanziale in quanto gli interventi sopra elencati non sono superiori alla soglia indicata in AIA così come prevede la definizione dell'articolo 5 comma 1 lettera l) ed l) bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 4/2018 è risultato che:
 - l'impianto gestito dalla ditta CO.P.R.A. S.c.a. con sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, ricade nella categoria di cui al punto **B.2.30** "Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno," dell'Allegato B.1 della L.R. n. 4/2018;
 - il progetto di modifica di AIA si presenta come ricompreso in soglia di Assoggettabilità a VIA (Screening) in quanto, **relativamente ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9** non è stata esclusa dal Gestore l'applicabilità del punto B.2.60 dell'Allegato B1 della Legge Regionale n. 4/2018, in quanto costituiscono una variazione del lay-out produttivo e una riorganizzazione del ciclo produttivo;

Dato atto che, in base a quanto sopra, questo SAC con nota PG/2025/92234 del 19/05/2025 ha comunicato che l'istanza di modifica non sostanziale di AIA relativamente ai **punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9** presentata in data 12/05/2025 è improcedibile in quanto non è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ovvero non è stata esclusa tale verifica di assoggettabilità mediante l'applicazione dell'art. 6 comma 9 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Valutazione Ambientale Preliminare);

Dato atto che, con la suddetta nota PG/2025/92234 del 19/05/2025, questo SAC ha comunicato che il procedimento amministrativo sarebbe potuto proseguire per gli altri punti della richiesta di modifica non sostanziale di AIA (**1, 8**), la quale ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente, è stato chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di far pervenire, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;

Dato atto che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2025/93541 del 21/05/2025, è stato chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui trattasi
- con nota PG/2025/102114 del 06/06/2025, il Comune di Cesena ha inviato osservazioni sulla documentazione di cui si riporta un estratto:

[...] Con la presente, alla luce della documentazione presentata, si osserva quanto segue:

- in merito agli eventuali impatti acustici, si evidenzia che nella documentazione presentata è stata inserita una dichiarazione di un Tecnico Competente in Acustica che attesta il rispetto dei limiti di legge;
- gli interventi in esame non coinvolgono gli scarichi;
- dal punto di vista edilizio si allega il parere favorevole del competente Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia. [...];

Con riferimento a quanto sopra, si richiama di seguito il parere favorevole del competente Servizio Tecnico Associato Sportello Unico Edilizia:

“ Con riferimento alla documentazione presentata ed alla comunicazione del 19/05/2025 PGN.92234 di parziale improcedibilità della domanda di modifica non sostanziale di AIA relativamente ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, da espletare a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), si comunica il parere favorevole di conformità urbanistica edilizia per l'installazione del sistema di deodorizzazione del trattamento degli effluenti del depuratore delle acque reflue industriali di cui ai punti 1 e 8.

La ditta dovrà procedere con la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in variante al titolo edilizio rilasciato per la realizzazione del nuovo depuratore.”;

- con PG/2025/111746 del 20/06/2025, il Comune di Cesena ha trasmesso il Permesso di costruire per esecuzione trasformazione urbanistica ed edilizia;
- con PG/2025/115036 del 25/06/2025 la ditta ha fornito chiarimenti in merito agli interventi oggetto della modifica e ha altresì comunicato di ritenere che, oltre ai punti 1 e 8, anche gli altri punti non comportino impatti negativi e significativi sull'ambiente e pertanto (sempre secondo il parere della ditta) non siano soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- con PG/2025/122144 del 07/07/2025 questo SAC ha precisato alla ditta e agli Enti quanto di seguito:

omissis “

la valutazione relative agli impatti sia positivi che negativi delle modifiche agli impianti è oggetto della procedura di VAP;

l'autorità competente per le VAP è la Regione Emilia-Romagna, a cui resta quindi in capo la valutazione dei possibili impatti positivi o negativi delle modifiche proposte;

questo SAC, nella nota del 19/05/2025, ha valutato unicamente la possibile influenza delle modifiche proposte dalla ditta sul ciclo produttivo e/o sul funzionamento dell'installazione AIA, senza entrare nel merito delle valutazioni dei possibili impatti positivi o negativi di ciascuna di esse e della significatività o meno degli impatti.

Pertanto sulla base di quanto sopra si conferma la necessità di sottoporre le modifiche proposte a verifica di assoggettabilità a VIA o a Valutazione Ambientale Preliminare relativamente ai punti da 2 a 7 e 9 della modifica presentata dalla ditta che la COPRA soc. coop. agr. in data 12/05/2025.

omissis;

- con PG/2025/124162 del 09/07/2025, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;
- con PG/2025/124705 del 10/07/2025, questo SAC ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni con il seguente contenuto, di cui si riporta un estratto:

omissis

“Con la presente si richiedono le seguenti integrazioni, relativamente ai soli punti 1 e 8:

a. specificare le caratteristiche geometriche del nuovo camino di emissione asservito all'impianto di deodorizzazione previsto nel progetto, comprensive di coordinate geografiche, altezza e sezione;

b. considerato che il progetto prevede l'aumento della portata autorizzata da 10.200 a 20.000 Nm³/h e viene sostituito l'impianto di biofiltrazione di progetto con un nuovo impianto di adsorbimento; si chiede di presentare un nuovo studio di impatto odorigeno tramite simulazione modellistica con i nuovi parametri di progetto per la verifica dell'accettabilità del nuovo impianto di filtrazione, così come indicato nel Decreto Direttoriale del MASE n. 309/2023;

c. Relativamente al nuovo impianto di abbattimento DFKil con annesso Demister si chiede di indicare: le modalità di sostituzione ed il programma di verifica dell'efficienza dei filtri dell'impianto DKFil con indicazione dei tempi di sostituzione dei carboni attivi, l'umidità relativa prevista in ingresso all'impianto DFKil dopo trattamento con demister, in ultimo la temperatura di funzionamento prevista."

omissis;

- con PG/2025/131748 del 22/07/2025 la ditta ha comunicato di ritenere che non sussistano le condizioni previste dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, per l'obbligo di realizzazione di uno studio di impatto odorigeno tramite modellazione, con riferimento al punto b. della richiesta integrazioni di cui al capoverso precedente; nella medesima nota la ditta ha avanzato una proposta tecnica alternativa, consistente in una campagna di monitoraggio sul campo di cui si riporta un estratto:

omissis

" - esecuzione di una campagna secondo norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 ("Metodo per determinare la presenza di odori nell'aria ambiente");

- installazione di una rete di punti di rilevamento olfattometrico, con misurazioni condotte da operatori accreditati;*
- invio del report tecnico conclusivo ad ARPAE entro settembre 2025."*

omissis;

- con PG/2025/132134 del 22/07/2025 questo SAC ha inviato agli Enti la nota acquisita da parte della ditta con PG/2025/131748 del 22/07/2025, chiedendo in particolare al Distretto Territoriale di questa Agenzia di valutare la proposta tecnica alternativa suggerita dalla ditta;
- con PG/2025/133554 del 24/07/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia conferma la necessità di acquisire dalla ditta un nuovo studio di impatto odorigeno, nello specifico precisa che: *un nuovo studio di impatto odorigeno, tramite simulazione modellistica, si rende necessaria proprio per attestare ante operam quanto dichiarato dal Gestore, ovvero una migliore efficienza di abbattimento dei carboni attivi in luogo della biofiltrazione ed il contestuale rispetto dei valori di accettabilità dell'impatto odorigeno presso i ricettori."*;
- con PG/2025/141274 del 05/08/2025 questo SAC, alla luce della nota del Distretto Territoriale di questa Agenzia (PG/2025/133554 del 24/07/2025) ha confermato alla ditta il contenuto della richiesta integrazioni, anche per quanto riguarda il punto b); nella medesima nota è stato precisato altresì che la scadenza per la presentazione delle integrazioni viene posticipata al 31/08/2025;
- con PG/2025/142857 del 07/08/2025 la ditta ha inviato integrazioni ma in modo parziale in quanto nella medesima nota la ditta ha chiesto una proroga di 120 giorni per la presentazione dello studio di impatto odorigeno richiesto;
- con PG/2025/144238 del 08/08/2025 la Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha inviato alla ditta e a questo SAC, l'esito della Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 e 9bis del D.lgs.152/06 e s.m.i per il *"Progetto di modifiche impiantistiche da realizzare nello stabilimento esistente sito in via cavecchia n.75 del Comune di Cesena (FC)"*. L'esito della VAP esclude la necessità di sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e precisa che: *"Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici;*

Richiamati i punti dell'istanza della suddetta VAP:

- modifica complessiva dell'area impiantistica con posizionamento del nuovo impianto di deodorizzazione (già sottoposto a VAP con esito nota prot. 0414749.U del 28/04/2025 rilasciata dalla Regione Emilia Romagna);
- ampliamento area disidratazione fanghi con trasformazione di una porzione del fabbricato ad uso magazzino, nella zona precedentemente interessata dal posizionamento dei compressori;
- inserimento di dissabbiatore statico realizzato in due nuovi manufatti post-grigliatura con funzione di separare la parte di guscio d'uovo non trattenuta dalla griglia; i due manufatti saranno chiusi, dotati di botole di ispezione, idraulicamente interconnessi con la vasca di equalizzazione coperta e aspirata e posizionati su superficie già impermeabilizzata;

- inserimento di un nuovo locale compressori che contenga tutte le macchine (sia della vecchia porzione di impianto che della nuova) aperto lateralmente e non aspirato;
 - spostamento del flottatore (sempre chiuso e sottoposto ad aspirazione) in una nuova zona, al piano superiore del locale compressori;
 - introduzione di una pressa a dischi in luogo della prevista centrifuga per disidratazione fanghi;
 - introduzione nuovo impianto di deodorizzazione (già sottoposto a VAP con esito nota prot. 0414749.U del 28/04/2025);
 - inserimento cabina di trasformazione e locale tecnico quadri.
- con PG/2025/144469 del 08/08/2025 questo SAC ha concesso alla ditta una proroga di 120 giorni per la presentazione dello studio di impatto odorigeno richiesto, con termine ultimo per la presentazione il giorno 08/12/2025;
 - con PG/2025/144507 del 08/08/2025 questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni parziali acquisite dalla ditta con con PG/2025/142857 del 07/08/2025;
 - con PG/2025/161065 del 11/09/2025 la ditta, alla luce dell'esito della VAP, di cui al PG/2025/144238 del 08/08/2025 ha chiesto a questo SAC di poter inserire e istruire, nella modifica in corso anche i punti precedentemente esclusi;
 - con PG/2025/161566 del 12/09/2025 la ditta comunica che lo studio di impatto odorigeno richiesto sarà predisposto e trasmesso entro il 08/10/2025;
 - con PG/2025/163919 del 16/09/2025 la ditta ha inviato la Relazione tecnica "Interventi di adeguamento e ottimizzazione del depuratore e dei sistemi di abbattimento aria";
 - con PG/2025/168327 del 24/09/2025 questo SAC ha precisato alla ditta di trasmettere il nuovo studio di impatto odorigeno tramite simulazione modellistica con i nuovi parametri di progetto per la verifica dell'accettabilità del nuovo impianto di filtrazione, così come indicato nel nel Decreto Direttoriale del MASE n.309/2023, entro il 08/10/2025;
 - con PG/2025/168396 del 24/09/2025 questo SAC, valutata la richiesta avanzata dalla ditta di ricomprendere nel procedimento in corso, i punti precedentemente esclusi dalla modifica stessa, ha comunicato alla ditta di ritenere accoglibile tale richiesta, precisando che i tempi del procedimento relativi ai punti sopramenzionati iniziano a decorrere dal 16/09/2025;
 - con PG/2025/177540 del 08/10/2025 la ditta ha inviato lo studio di impatto odorigeno e ha richiesto, alla luce delle conclusioni dello studio, di poter *"procedere alla rimozione della curva presente sulla linea di aspirazione del camino così come evidenziato dai tecnici"*;
 - con PG/2025/178621 del 09/10/2025 questo SAC ha trasmesso agli Enti lo studio di impatto odorigeno e ha altresì comunicato la richiesta della ditta di cui al capoverso precedente, rimanendo in attesa di eventuali osservazioni da parte degli Enti stessi entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota;
 - con PG/2025/179470 del 10/10/2025 il Comune di Cesena ha inviato osservazioni di cui si riporta un estratto:
 - *in merito agli impatti acustici si prende atto della dichiarazione del tecnico in merito al rispetto dei limiti;*
 - *le modifiche in esame non sono relative agli scarichi di competenza del Comune;*
 - *dal punto di vista edilizio si conferma il parere favorevole del SUE acquisito al PGn. 81826 del 04/06/2025 e precedentemente trasmesso con nota PGn. 82012 del 05/06/2025.*
 - con PG/2025/180384 del 13/10/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa che la ditta ha caricato sul Portale IPPC-AIA in data 10/10/2025;
 - con PG/2025/182231 del 15/10/2025 e con PG/2025/182237 del 15/10/2025 la ditta ha inviato integrazioni volontarie;
 - con PG/2025/183347 del 16/10/2025 il Comune di Cesena ha inviato il parere favorevole alla modifica di cui trattasi;
 - con PG/2025/197081 del 06/11/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il

rapporto istruttorio di competenza, in cui è stato espresso parere favorevole con prescrizioni alla modifica di cui trattasi;

Considerato che, in corso di istruttoria della presente modifica di AIA, sono stati presi in considerazione gli elementi segnalati in esito alla VAP, in merito agli aspetti relativi alla produzione e diffusione degli odori e all'impatto acustico legato all'introduzione delle modifiche;

Precisato che il parere del Distretto Territoriale di questa Agenzia, di cui al PG/2025/197081 del 06/11/2025, evidenzia alcuni aspetti che si ritiene opportuno riportare di seguito, al fine di rendere edotti la ditta e gli enti in merito alle prescrizioni che vengono inserite nel documento di AIA:

a) in merito ai Punti n. 1) e 8), Lo scrivente ST ha provveduto a rivedere i valori di concentrazione per le unità odorimetriche su E17 ed E2 in quanto:

- In conformità alla LG 35/DT di Arpaе (Tabella 2 Modifica di AIA esistente con pregresse segnalazioni) si è richiesto al Gestore la rappresentazione di un livello 2 di approfondimento basato sul modello di odore;
- Sulla base della relazione tecnica presentata dal Gestore per l'istanza di modifica non sostanziale si è dichiarato che "La differente scelta progettuale è stata definita come già indicato nelle premesse, per garantire maggiore efficienza depurativa e per garantire limiti imposti dalla vigente autorizzazione, stante le deludenti performance che la soluzione ad oggi prevista sta determinando in altre installazioni."
- Visti i valori di concentrazione di odore desunti dai rapporti di Prova che la ditta ha inviato a seguito di Diffida PG/2025/151963 del 27.08.2025 emessa da Arpaе SAC, i quali confermano l'aumentata efficienza di abbattimento del nuovo impianto di deodorizzazione.

I nuovi valori imposti al Gestore ovvero 250 UO_E/M³ per E17 e 650 UO_E/M³ per E2 (come valore obiettivo) non modificano lo scenario emissivo complessivo della ditta in termini di flusso di massa ma sono volti ad una rimodulazione degli stessi vista la maggiore efficienza del nuovo sistema di abbattimento.

Si sono introdotti dei nuovi valori limite per le sostanze inquinanti su E17 sulla base di quanto dichiarato dal Gestore sia in Relazione Tecnica alla domanda di modifica non sostanziale sia nelle integrazioni successivamente fornite ovvero Ammoniaca, Idrogeno Solforato, DMS e Metil Mercaptano oltre a TCOV. I valori limite per l'Idrogeno Solforato, Ammoniaca e TCOV sono stati desunti dalla BAT 25 Tabella 1.10 della Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 (BATc macelli), resa applicabile dalle considerazioni generali della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 (BATc alimenti).

Si sono aggiunte e riviste alcune prescrizioni gestionali ed operative, al fine di minimizzare lo sviluppo di odori, sulla base dei parametri tecnici e delle operazioni gestionali che il Gestore ha dichiarato nelle integrazioni volontarie e sulla base del nuovo sistema di abbattimento di cui alla domanda di modifica non sostanziale. In particolare si sono dati adeguamenti impiantistici, con relativa scadenza temporale, relativi alla registrazione del livello di riempimento della vasca fanghi ed alla presentazione di un progetto finalizzato ad una maggiore stabilizzazione dei fanghi disidratati e raccolti all'interno del nuovo locale sottoposto ad aspirazione.

Per quanto concerne il rumore, vista la dichiarazione acustica a firma del TCA, si è proceduto ad imporre delle misure di monitoraggio post operam per confermare quanto dichiarato.

- b) in merito ai punti 2,4,6,7;** Le modifiche di cui ai punti 2, 4, 6, 7 hanno comportato la modifica della Planimetria di progetto (la nuova planimetria da rappresentare sarà la Rev. 3) e del paragrafo C1.2.1 Impianto di depurazione. Inoltre, viste le richieste di proroga del Gestore in merito alla data di conclusione dei lavori di ampliamento (PG/2024/19378 del 31/01/2024 - PG/2024/56234 del 25/03/2024 - PG/2024/178732 del 03/10/2024 - PG/2025/56368 del 25/03/2025 e PG/2025/117114 del 30/06/2025) con le quali si comunicava come data di fine lavori il 30/07/2025, considerato che con l'avvio della presente istruttoria si chiedono modifiche al layout di impianto, si è proceduto a modificare la data di ultimazione/completamento dei lavori di ampliamento del depuratore al 30/04/2026.
- c) in merito ai Punti 3, 5 e 9** che riguardano l'ampliamento dell'area disidratazione fanghi per destinare una parte del capannone ad uso magazzino, l'inserimento di un nuovo locale compressori e di una cabina di trasformazione con locale tecnico quadri, le stesse sono state inserite nella nuova planimetria dello stato di progetto.

Visto il parere istruttorio del Distretto Territoriale di questa Agenzia di cui al PG/2025/197081 del 06/11/2025, con il presente provvedimento, si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023, ai seguenti paragrafi (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- § A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;
- § C1.2.1 Impianto di depurazione;
- § C2.4.6 Emissioni diffuse odorigene;
- § C2.7 EMISSIONI SONORE
- § D1.1 PIANO DI ADEGUAMENTO;
- § D1.2 PRESENTAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE;
- § D2.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA STATO ATTUALE E FUTURO;
- § D2.5.1 Emissioni diffuse e odorigene - Stato attuale;
- § D2.5.2 Emissioni diffuse e odorigene stato futuro (ampliamento depuratore);
- § D2.8 EMISSIONI SONORE;
- § D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera;
- § D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni diffuse odorigene;
- § D3.3.7 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue;
- § E2.3 METODI DI MISURA, CAMPIONAMENTO ED ANALISI;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dell' Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 apportando la **REV.3**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 3**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la domanda di modifica presentata dalla CO.P.R.A. S.c.a. - Sede legale ed impianto in in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena, relativa alla richiesta di:
 1. Introduzione del sistema di deodorizzazione delle emissioni captate dalle sezioni depurative per il trattamento degli effluenti aeriformi, provenienti da diverse sezioni del depuratore di acque reflue industriali prodotte nello stabilimento;
 2. modifica complessiva dell'area impiantistica con posizionamento del nuovo impianto di deodorizzazione;
 3. ampliamento area disidratazione fanghi con trasformazione di una porzione del fabbricato ad uso magazzino, nella zona precedentemente interessata dal posizionamento dei compressori;
 4. inserimento di dissabbiatore statico realizzati in 2 nuovi manufatti post grigliatura;
 5. Inserimento di un nuovo locale compressori che contenga tutte le macchine (sia della vecchia porzione di impianto che della nuova) aperto e non aspirato;
 6. spostamento del flottatore (sempre chiuso e sottoposto ad aspirazione) in una nuova zona;
 7. introduzione di una pressa a dischi in luogo della prevista centrifuga per disidratazione fanghi;
 8. Introduzione nuovo impianto di deodorizzazione;
 9. Inserimento cabina di trasformazione e locale tecnico quadri;
2. di **sostituire** l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse, con l'allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 3**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche ai seguenti paragrafi:

- § A6 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO;
- § C1.2.1 Impianto di depurazione;
- § C2.4.6 Emissioni diffuse odorigene;
- § C2.7 EMISSIONI SONORE
- § D1.1 PIANO DI ADEGUAMENTO;
- § D1.2 PRESENTAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE;
- § D2.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA STATO ATTUALE E FUTURO;
- § D2.5.1 Emissioni diffuse e odorigene - Stato attuale;
- § D2.5.2 Emissioni diffuse e odorigene stato futuro (ampliamento depuratore);
- § D2.8 EMISSIONI SONORE;
- § D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera;
- § D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni diffuse odorigene;
- § D3.3.7 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue;
- § E2.3 METODI DI MISURA, CAMPIONAMENTO ED ANALISI;

3. di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione DET-AMB-2023-3144 del 20/06/2023 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

5. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

6. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla CO.P.R.A. S.c.a.;

9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di questa Agenzia, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla CO.P.R.A. S.c.a.;

10. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile

del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.